

L'informa Consumatori

Risposte e soluzioni ai problemi del cittadino

*Periodico di informazione realizzato da Adoc Marche
nell'ambito delle iniziative di tutela dei consumatori promosse dalla Regione Marche*

La Class action: requisiti e procedura

Dal primo gennaio 2010 i consumatori possono esercitare la class action, ossia l'azione collettiva a tutela dei propri diritti per danni o inadempienze contrattuali da parte di aziende. La nuova norma consente ai consumatori, che abbiano patito danni derivanti da prodotti difettosi o pericolosi o da comportamenti commerciali scorretti di unire le proprie forze per ottenerne il risarcimento. È necessario, per attuare la class action, che il danno abbia contenuto identico ed omogeneo. Sono, comunque, interessati dal provvedimento gli illeciti commessi successivamente al 15 agosto 2009. Con la Legge Sviluppo del 23 luglio 2009 n.99 vengono sanciti modi, tempi e luoghi per esercitare la class action. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti sono tutelabili anche attraverso la class action. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni a cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione riguarda la tutela dei diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, i diritti spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, nonché i diritti identici al risarcimento del danno derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli.

All'esito della prima udienza il tribunale decide con una ordinanza l'ammissibilità della domanda.

Tale domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi o quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. Il giudice dopo averne dichiarato l'ammissibilità regola le spese e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

Il tribunale competente
per le Marche è quello di
Roma



Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di adire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; fissa un termine perentorio, non superiore ai centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione sono depositati in cancelleria.

Copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità. Il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti. Il tribunale, che ha precedentemente accolto la domanda, pronuncia la sentenza di condanna con cui liquida le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo per il calcolo per la liquidazione di suddette somme.

Nel caso di un'azione nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diventa esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione.

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione di giudizio o chiusura anticipata del processo.